

COMUNE DI TRANI

n. 626 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15/02/18 al 02/03/18 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale



CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento

AREA URBANISTICA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via Tenente Morriconi 2, Palazzo di Città 70059 Trani (BT)

Tel 0883/581314 Fax 0883/581356

P.E.C. ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 9 DEL 15 FEBBRAIO 2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"; in particolare:

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al SUAP per il rilascio del titolo;

all'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

CONSIDERATO CHE:

- **l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00** stabilisce: "spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto-tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";

- **l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00** attribuisce ai Dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".

VISTA l'istanza pervenuta all'Ufficio SUAP in data 24/07/2015 a firma del Sig. PAPPALETTERA Giuseppe, nato a Trani (BT) il 26/03/1970 ed ivi residente alla Via Amedeo n. 178, in qualità di Amministratore Unico della ditta **E.L.M.A.R S.A.S di Pappalettera & C.**, con sede legale e operativa in Trani in alla Via Duchessa D'Andria n. 181 avente ad oggetto di richiesta di A.U.A. **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per emissioni in atmosfera ex art. 269 D.L.gs 152/2006** relativa ad attività di segagione, lavorazione e vendita di pietra, marmo e granito, attività nello stabilimento sito in Trani (BT) via Duchessa D'Andria n.181;

VISTO l'art. 2 del DPR 160/10 che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nei quali rientrano le attività in oggetto;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio del 30/07/2015 prot. n. 33048 con la quale si inviava istanza di AUA alla Provincia BT competente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

ACQUISITA la Determinazione Dirigenziale n. 714 del 05/06/2017 della Provincia di Barletta – Andria – Trani pervenuta a mezzo P.E.C. in data 12/06/2017 n. prot. 21318 del 22/06/2017 a questo Sportello Unico Attività Produttive della Città di Trani competente nel rilascio del provvedimento unico Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell'art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013 che costituisce parte integrante del suddetto provvedimento,

Tutto ciò premesso,

SI RILASCIA

IL PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO ALLA SOCIETÀ E.L.M.A.R. S.A.S. di Pappalettera & C., con sede legale in Trani (BT) alla Via Duchessa D'Andria n. 181 per l'attività di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'ex art. 269 D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa ad attività di segagione, lavorazione e vendita di pietra, marmo e granito, presso lo stabilimento sito in Trani (BT), Via Duchessa D'Andria n.181;

L'attività dovrà essere svolta in stretta osservanza di tutte le prescrizioni riportate nella Determinazione del Dirigente del VI Settore – Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura, e Az. Agricole, Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (provincia BAT) n. 714 del 05/06/2017, che qui si intendono integralmente trascritte.

La presente Autorizzazione, che viene rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, ha durata pari a **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio.

Si fa presente che, ai sensi dell'art 3 c. 4 1.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alla competente sede del TAR Puglia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua ricezione.

SI DISPONE

- **Che il presente provvedimento venga pubblicato mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line.**
- **Che il presente provvedimento venga trasmesso a:**
 1. Sig. Giuseppe PAPPALETTERA, in qualità di Amministratore Unico della società E.L.M.A.R. S.A.S. di Pappalettera & C. elmar@arubapec.it;
 2. Provincia di BAT - VI Settore – Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura, e Az. Agricole, Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti ambiente.energia@cert.provincia.bt.it - polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it;
 3. ASL BAT SISIP protocollo@mailcert.aslbat.it;
 4. ARPA PUGLIA DAP BAT dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.


IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Ing. Michele Stasi

ing. michele stasi

Domenico Petrigiani





PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 714 DEL 05/06/2017

VI Settore - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura,, e Az.
Agricole, Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (Provincia BAT)

N. 127 Reg. Settore del 05/06/2017

Oggetto: società E.L.MAR. S.A.S. di Pappalettera & C. – SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per autorizzazione alle emissioni in atmosfera – impianto sito in via Duchessa D'Andria, Trani

Alla presente determinazione, adottata il 05/06/2017, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 714 anno 2017

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 05/06/2017, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

La Società E.L.MAR. S.A.S DI PAPPALETERA & C. (in seguito: Società), con sede legale in via Duchessa d'Andria, 181, Trani, ha depositato presso il SUAP del Comune di Trani (in seguito: SUAP), l'istanza di A.U.A. avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, ex DPR 59/2013, per emissioni in atmosfera, ex art. 269 d.lgs. 152/06, relativa ad attività di segagione, lavorazione e vendita di pietra, marmo e granito, dello stabilimento sito in Trani, via Duchessa d'Andria, 181;

Con nota n. 33048 del 30/07/15, acquisita in atti al prot. n. 36690 del 11/08/15, il SUAP ha trasmesso alla Provincia, ai sensi dell'art. 4 DPR 59/2013, l'istanza di A.U.A.;

Con nota n. 42897 del 29/09/15, la Provincia ha convocato la prima riunione di conferenza di servizi (in seguito: CDS) in data 28/10/15, il cui verbale è stato formalmente trasmesso con nota n. 48218 del 29/10/15;

Con p.e.c. del 26/11/15, in atti al prot. n. 53653 del 27/11/15, la Società ha presentato motivata richiesta di proroga per presentazione della documentazione richiesta in sede di CDS;

Con nota del 01/03/16, acquisita in atti al prot. n. 9857 del 01/03/16, la Società ha trasmesso documentazione a riscontro delle osservazioni espresse dalla CDS;

Con nota n. 27504 del 23/06/16, la Provincia, all'esito di valutazioni istruttorie del Comitato Tecnico Provinciale, ha richiesto ulteriori chiarimenti tecnici alla Società;

Con p.e.c. del 05/08/16, in atti al prot. n. 33765 del 05/08/16, la Società ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica a riscontro delle osservazioni di cui sopra;

Con nota n. 17921 del 22/05/17, la Provincia, ha convocato la seconda riunione di conferenza di servizi in data 29/05/17, il cui verbale è stato formalmente notificato agli Enti convocati;

VISTI:

gli elaborati progettuali allegati all'istanza ed acquisiti nell'ambito del procedimento istruttorio;

i verbali di riunione della conferenza di servizi riunitasi in data 28/10/15 e 29/05/17 ed i pareri ivi acquisiti;

il parere favorevole dell'ARPA PUGLIA DAP BT, espresso con propria nota del 29/05/17, in atti al prot. n. 18835 del 29/05/17;

il parere igienico sanitario favorevole della ASL BAT SISP, espresso con propria nota n. 33491/17 del 29/05/17;

il parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico Provinciale, espresso nella seduta del 16/05/17;

CONSIDERATI:

l'art. 3, co. 1, DPR 59/2013 ai sensi del quale si rende obbligatoria l'autorizzazione unica ambientale "[...] al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

l'art. 269, co. 3, d.lgs. 152/06, ai sensi del quale nel corso della conferenza di servizi "si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265";

l'art. 14-ter, co. 7, L. 241/90, ai sensi del quale "l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”;

VISTI, altresì:

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;
- il D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.”;
- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- la Legge 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la L.R. 3/2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”;
- la L.R. 17/2000 e la L.R. 17/2007;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 33 del 03.08.2016, avente ad oggetto “Art. 1, comma 423, legge di stabilità n. 190/2014 - Stralcio del Piano di Riassetto Organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale - Riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente e contestuale modifica al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.G.P. n. 32 del 18/12/2009”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 06.12.2016 avente ad oggetto “Approvazione Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2015”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale 12 del 27.12.2016 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 27.12.2016 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario Annualità 2016 con finalità autorizzatoria e 2017-2018 con finalità conoscitiva. Approvazione definitiva”;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 29.12.2016 avente ad oggetto “Piano delle Performance 2016-2018: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 17.01.2017 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provvisorio anno 2017”;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 31/01/2017 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2017-2019. Aggiornamento 2017”;

la Deliberazione del presidente della Provincia n. 10 del 27.02.2017 avente ad oggetto "Riorganizzazione della Macrostruttura e approvazione dell'Organigramma dell'Ente"; **Atteso** altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa.

Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance 2016-2018 – P.D.O – P.E.G. approvato con DCP n. 14/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di adottare lo schema di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. per autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 d.lgs. 152/06, relativa ad attività di segagione, lavorazione e vendita di pietra, marmo e granito, dello stabilimento sito in Trani, via Duchessa d'Andria, 181, gestito dalla Società E.L.MAR. S.A.S DI PAPPALETTERA & C. (in seguito: Società), con sede legale in via Duchessa d'Andria, 181, Trani;

di disporre che l'esercizio dell'impianto avvenga in conformità a quanto riportato:

1) Siano rispettati i limiti, frequenze di campionamento e metodiche come da tabella seguente;

Punto di emissione	Provenienza	Tipologia di emissione	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	Frequenza delle analisi
E1	essiccazione	Convogliata	Polveri ⁽¹⁾	50	Annuale
			COV come TOC ⁽²⁾	20	
			NO _x ⁽³⁾	50	
E2	resinatura	Convogliata	Polveri ⁽¹⁾	50	
			COV come TOC ⁽²⁾	10	

Metodi di analisi:

(1)	UNI EN 13284-1:2006	Note - Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA DAP BAT. - Si ricorda in ogni caso che deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne: - il posizionamento dei punti di prelievo; - le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
(2)	UNI EN 12619:2013	
(3)	UNI EN 10878:2000 DM 25/08/2000 ISTISAN 98/2	

2) la Società di impegni alla puntuale osservanza delle seguenti misure di mitigazione e contenimento delle emissioni:

- a) siano attivate procedure interne volte ad attuare la limitazione delle eventuali emissioni diffuse;
- b) qualora le analisi di cui al successivo sub 6) non confermassero i dati di progetto, siano prontamente installati ulteriori sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dal punto E1 ed E2;
- c) i sistemi di espirazione e abbattimento delle emissioni siano mantenuti costantemente in efficienza anche con un piano programmato di manutenzione;
- d) le emissioni siano contenute nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia disponibile e/o che dovesse rendersi disponibile nell'arco temporale di validità ed efficacia della presente autorizzazione;
- e) si adottino tempestivamente, ove risulti necessario all'esito delle misurazioni acustiche ovvero vengano rilevati valori superiori alla normativa e/o pianificazione di settore vigente, misure mitigative di impatto acustico, anche in ragione del clima acustico ambientale dell'area a contorno dello stabilimento;

3) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Società informi entro le otto ore successive l'autorità competente che, in tal caso, potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o imporre altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

4) sia predisposta la tenuta di un registro nel quale verranno annotate il numero di marce avvenute in condizione di emergenza e relative ore di funzionamento, e di trasmettere detto report annualmente in occasione dell'invio periodico delle analisi effettuate sugli altri punti di emissione;

5) siano comunicate, ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, la data di avvio delle attività messa in esercizio nonché la data di messa a regime degli impianti, con un anticipo di almeno quindici giorni; A tal proposito, sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 269, si stabilisce che il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto non deve essere superiore a giorni trenta;

6) siano effettuate le analisi relative alle emissioni dei primi 15 giorni (cd. "marcia controllata") durante i quali devono essere effettuati almeno n. 2 campionamenti significativi, conformi al punto 2.3, allegato VI, parte V, d.lgs. 152/06, in giorni non consecutivi e con il numero massimo di lastre in lavorazione, comunicandone preventivamente le date all'ARPA Puglia DAP BAT e alla Provincia B.A.T.;

7) siano trasmesse, entro 30 gg. dalla messa a regime dell'impianto, le analisi effettuate alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Trani;

8) sia trasmessa, entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi e dei sistemi di abbattimento e/o mitigazione delle emissioni;

9) In riferimento al monitoraggio delle emissioni in atmosfera:

- ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, le analisi devono essere eseguite secondo i metodi e frequenza su prescritti, trasmettendo copia dei certificati analitici, completi di giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia

Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Trani e conservandone l'originale presso il proprio impianto;

- le misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere eseguite nelle normali condizioni di esercizio ed effettuate sia durante il periodo di 15 giorni di marcia controllata sia con cadenza annuale;

10) In riferimento al monitoraggio delle emissioni acustiche:

- il livello di rumore immesso nell'ambiente esterno sia valutato con rilievo condotto da tecnico competente in acustica, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di esercizio più gravose del complessivo ciclo produttivo, sia durante il periodo di marcia controllata sia, successivamente, con cadenza biennale;

- i risultati dei rilievi, accompagnati da relazione tecnica esplicativa a firma di tecnico competente, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Trani, entro trenta giorni dalla data di messa a regime;

- le misurazioni dovranno essere effettuate, comunque, ogni qual volta ci sia una modifica dei macchinari, mezzi e strumentazioni utilizzate, al variare dell'area dell'intero stabilimento, ad approvazione/revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale; in caso di valori eccedenti i valori limite, in termini assoluti e/o differenziali presso i recettori sensibili, dovranno essere adottati tutti gli apprestamenti atti al contenimento degli impatti entro i limiti, dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA Puglia;

11) sia compilato ed aggiornato annualmente, il Catasto Informatizzato delle emissioni territoriali (CET), della Regione Puglia, residente presso il sito Internet <http://www.cet.arpa.puglia.it/>, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi, ed inviare le relative ricevute in occasione della trasmissione delle analisi sopra citate.

12) la Società dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione per eventuali modifiche, che possono determinare un aumento delle emissioni, o una variazione qualitativa delle emissioni, o che alterano le condizioni di convogli abilità tecnica delle stesse che costituiscono modifica sostanziale, ai sensi dell' art. 269, c.8 del D.lgs. 152/06 e s.m.d..

di precisare che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di **anni 15 (quindici)** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Trani, che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Barletta Andria Trani per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n 59 art. 5 comma 1;
- le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale ai sensi alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e/o normativa vigente;
- l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

di demandare all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge;

di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che lo schema di provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per l'esercizio dell'attività.

di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;

di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;

di pubblicare la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013;

di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. n. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato come risultante da idonea autodichiarazione agli atti resa anche ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2016-2018", approvato con D.P. n. 5 del 29/01/2016";

di notificare il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trani che dovrà rilasciare il titolo autorizzativo di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI Settore - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura,, e Az. Agricole,Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 31/05/2017

Il responsabile dell'istruttoria: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì 31/05/2017

Il responsabile del procedimento: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì 05/06/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Ing. Vincenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Marcucci Dott.ssa Grazia